

CLXLII.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Emendamenti all'art. 22 del Senatore Paleocapa, combattuti in parte ed in parte appoggiati dal Regio Commissario — Risposta del Senatore Paleocapa — Parole del Senatore Lauzi in risposta al Regio Commissario — Osservazioni del Senatore Di Revel contro la proposta del Senatore Paleocapa — Dichiarazione del Senatore Vacca — Parole del Senatore Di Castagnetto in appoggio della proposta Paleocapa — Considerazioni del Senatore Jacquemoud (relatore) a sostegno dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale — Parlano sul proposito i Senatori Paleocapa, Duchoqué e Arrivabene — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio, non che il Regio Commissario.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3244. Parecchi professori dei licei e ginnasi di Mondovì ed Asti fanno adesione alla petizione N. 3239 dei professori del liceo d'Alessandria per riguardo alle pensioni di riposo degl'insegnanti delle scuole secondarie (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

« 3245. Battilana Carlo Federico Adolfo, fu Pietro, direttore dell'impresa rigeneratrice italiana, società in partecipazione con sede principale in Livorno, reclama contro l'ingiunzione che gli venne fatta da quel delegato della sezione di S. Leopoldo di sciogliere la Società medesima, e insta perchè siffatta ingiunzione di scioglimento venga dichiarata nulla dal Senato (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

« 3246. Il Corpo insegnante del liceo di San Remo (*Petizione identica alla surriferita sotto il n. 3244.*)

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge la lettera del Senatore Francesco Sauli, colla quale, per motivi di famiglia, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il dott. cav. Maurizio Herczeghy di una quantità di copie d'un suo *Schizzo storico-critico sulla questione austro-ungherese*, dedicato all'unità italiana.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Ieri siamo giunti all'art. 22.

La parola era stata riservata al signor Senatore Paleocapa.

Do pertanto la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Ieri, mentre davanti al Senato si discuteva l'art. 21, io esposi i motivi per i quali credevo che dovessero essere portate delle mutazioni nel trattamento di pensione che si intendeva assegnare alle vedove ed ai pupilli. Ma il signor Commissario Regio mi faceva giustamente osservare che quello non sarebbe stato il luogo di prendere in considerazione

queste mie osservazioni; le quali invece sarebbero venute a proposito nel seguente art. 22.

Io adunque prendo ora la parola per ripetere brevemente quello che dissi ieri; confortato anche della speranza che il Commissario Regio non respinga la mia proposizione in quanto che egli stesso ha osservato che vi si farebbe luogo quando alla mutazione introdotta dall'Ufficio Centrale si sostituissero invece le primitive disposizioni dell'articolo della legge quale era stato proposto dal Ministero.

Io domandava ieri che non fosse assegnata una sola misura di pensione per tutte le vedove indistintamente, e facevo vedere che questa disposizione era poco equa in quanto che molto diversa era la posizione d'una vedova superstite senza figli, o con figli che siano pervenuti a maggiore età, e che possano quindi (almeno o si deve presumere) guadagnarsi la loro esistenza, da quella d'una vedova con figli minori.

Io diceva che quale pur si fosse questa misura uniforme di pensione che si voleva assegnare alla vedova, essa sarebbe indubitabilmente stata difettosa, perchè o era abbastanza larga per provvedere ai bisogni d'una vedova che avesse figli minori, e sarebbe riuscita esuberante per quella che figli minori non aveva, od era semplicemente proporzionata ai bisogni della vedova senza considerazione alcuna ai minori che potesse avere, e sarebbe stata insufficiente per una vedova che avesse figli minori.

Aggiungeva inoltre che non mi pareva che si potesse temere dal mio concetto che l'erario ne avesse troppo grave peso, perchè, quando la quota uniforme per tutte le vedove fosse stata giustamente calcolata, non avrebbe potuto essere che una quota tale che fosse una media fra quella che conveniva alla vedova senza figli minori, e quella che avrebbe convenuto alla vedova con figli minori; onde io diceva; invece d'assegnare questa misura uniforme a tutte, colla quale non si provvede bene nè all'una nè all'altra, perchè all'una darete sempre troppo poco, all'altra darete troppo, stabilite precisamente quale sarà la misura della pensione delle vedove con figli minori, e quale quella delle vedove senza figli minori.

Questo è quello che ho detto, e questo è quello che io propongo in un emendamento che presento al Senato.

Prego di leggerlo, perchè oltre questa prima proposizione di mutamento sulla quale ho discusso già ieri, e che mi parve essere già presa in considerazione, e certo non respinta dal signor Commissario Regio, ve ne sono altre due. E se dopo la lettura mi si accorderà di sviluppare quella ulterior parte del mio emendamento, lo farò.

Presidente. Darò lettura dello scritto che mi ha trasmesso il signor Senatore Paleocapa così concepito:
Cambiamenti proposti all' art. 22.

1. Alla prima parte di quest' articolo quale fu proposto dall' Ufficio Centrale sarà sostituito l' articolo del Mi-

nistero, nell' intento di fermare il principio: che la vedova superstite con figli minori abbia diritto ad una quota di pensione maggiore della quota che sarà conceduta alla vedova superstite senza figli minori; salvo poi a determinare la misura di coteste quote.

« 2. Si conservi il secondo membro dell' articolo quale fu proposto dall' Ufficio Centrale, perchè contiene un provvedimento di tutta equità, e perchè non si abbia a ricorrere a ciò che è stato stabilito nella legge sulle pensioni militari, delle disposizioni della quale non dobbiamo punto preoccuparci.

« 3. Sia stabilito un *minimum* alle pensioni delle vedove, come fu stabilito all' articolo 17 per le pensioni dei mariti.

« Questo limite propongo che sia di lire 100 per la vedova superstite senza figli minorenni; e di lire 120 per la vedova superstite con figli minori. »

Siccome queste proposte non sono ancora formulate in modo d' articolo, non posso ancora interrogare il Senato se intende di appoggiarle.

Se il Senatore Paleocapa crede, potrà proseguirne lo svolgimento, e frattanto io pregherei il Relatore dell' Ufficio Centrale di volere avere la compiacenza di formulare una redazione in conformità di queste proposte, le quali poi saranno messe ai voti.

Senatore **Paleocapa.** La seconda di queste mie proposte è conforme....

Presidente. Scusi se l' interrompo, ma la preghiera che io indirizzi all' Ufficio Centrale è unicamente per agevolare la discussione; non è che con questo io intenda di impegnare il voto dell' Ufficio Centrale, è solamente per combinare una redazione che possa poi essere presentata al Senato e vedere se sia appoggiata per porla ai voti.

(Il relatore dell' Ufficio Centrale concerta col signor Senatore Paleocapa la redazione delle proposte fatte dal medesimo).

Senatore **Jacquemoud, relatore.** In seguito al mandato datoci dal signor presidente....

Presidente. È una preghiera.

Senatore **Jacquemoud, relatore.** L' Ufficio si è fatto carico delle proposte del signor Senatore Paleocapa.

Il signor Senatore Paleocapa propone di ristabilire l' art. 22 del progetto ministeriale, cambiando solamente le parole *del terzo* in quelle *del quarto* e le parole *della metà* in quelle *del terzo*; di modo che la proposta formulata dal signor Senatore Paleocapa sarebbe questa:

« Allorchè è superstite soltanto la vedova, la quota di pensione che le spetta sarà eguale al quarto di quella di cui godeva o a cui aveva diritto il marito.

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell' impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell' articolo precedente, la quota sarà eguale al terzo. »

Poi egli ristabilisce la seconda parte dell' art. 22 del progetto dell' Ufficio Centrale, cioè: « Se l' impiegato ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà eguale alla

metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Prego il signor Senatore Paleocapa di dire se ho reso bene il suo concetto.

Senatore **Paleocapa**. Benissimo. Mancherebbe la terza proposta.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. La terza è di stabilire che il *minimum* della pensione sia di L. 100 per le vedove superstiti senza figli minori, e di L. 120 se la vedova ha figli minorenni.

Soltanto io osservo che nell'art. 17 è detto in modo generico, che le pensioni non potranno essere inferiori alle lire 150, con questa proposta egli verrebbe a restringere questo *minimum*.

Io domando se tale sia la sua intenzione.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Paleocapa continua ad avere la parola.

Senatore **Paleocapa**. Dirò ora poche parole in ordine alla seconda delle mie proposizioni, in ordine a quella cioè con cui io ritengo che sia conservato il secondo membro dell'articolo dell'Ufficio Centrale, e dirò solo poche parole, ripeto, perchè la cosa mi pare di tale equità da non potersi da alcuno disconoscere.

Questa mia proposta mira ad incoraggiamenti che si darebbero ai servitori dello Stato, che si espongono a quelle dure condizioni, nelle quali si può inopinatamente perdere la vita, ed abbandonare immediatamente e per sempre la famiglia. Ed io non vedo come in questo argomento si possa esitare ad assicurare la sussistenza alla famiglia del povero impiegato che si vede esposto ad una di queste tristissime fatali cause; ed è inoltre una disposizione correlativa a quella per gli impiegati portata dall'articolo 2.

Dopo le poche parole da me dette non mi resta che a pregare il Senato di voler ricordare quanto diceva ieri l'onorevole Senatore Duchoqué per dimostrare l'interesse grande che vi è d'incoraggiare gli impiegati, che vanno a prestare il loro servizio in difficilissime e pericolosissime circostanze, e se la parola del signor Duchoqué non ha valso ad introdurre altre mutazioni nelle disposizioni dell'attuale progetto di legge, facciamo almeno che vi si introduca questa, che è della più stretta equità, e che è correlativa, ripeto, a quella che abbiamo votata per gli impiegati, ed è infine tale che varrà ancor meglio ad incoraggiare gli impiegati stessi che non le disposizioni che possiamo prendere per le loro persone; perchè tutti conosciamo quanta sia la tenerezza dei padri e dei mariti per i loro figli e le vedove, che lasciano talvolta senza alcun mezzo di sussistenza.

Soggiungo ancora che adottando la mia proposta voi, o Signori, gioverete non solo alle famiglie degli impiegati, ma estendendo alla buona amministrazione dello Stato, perchè saranno minori le difficoltà per avere buoni impiegati che vadano volentieri ad esporsi ai

pericoli a cui i doveri del loro impiego li chiamerebbero.

Tutti sappiamo le difficoltà che si incontravano per mandare in Sardegna buoni impiegati, i quali pressochè tutti, chi con un pretesto, chi con un altro cercavano sottrarsi; la stessa cosa suppongo avverrà per coloro che sono destinati a servire nelle Maremme di Grosseto ed in altre simili località; io credo che se non incoraggiate quanto meglio si possa questi impiegati a recarsi in siffatti luoghi, finirete coll'essere costretti o di compensarli più largamente in altro modo, o veramente di mandarvi gente meno alta all'ufficio cui sono destinati.

Venendo finalmente alla terza domanda io debbo dichiarare che veramente sono lungi di aver inteso di voler restringere i diritti delle vedove alla pensione; e se sta vero che l'art. 17 possa applicarsi anche alle vedove, io rinuzio immediatamente alla relativa mutazione che volevo recare al terzo membro dell'art. 22. Ma io credo che sarebbe almeno necessario fare una dichiarazione che anche alle vedove è applicabile l'art. 17 in quanto che quest'articolo 17 viene dopo che si è parlato propriamente degli impiegati; e le vedove certamente non sono impiegati; poi si è fatto un titolo affatto separato per le vedove; e così la condizione delle vedove si è determinata in una parte della legge affatto separata; onde io temo che se non ci è una dichiarazione espressa che l'art. 17 è applicabile anche alle vedove, non riusciremo ad ottenere per esse quel *minimum* che per gli impiegati è stato determinato nell'art. 17 medesimo.

Ma ad ogni modo, poichè il relatore dell'Ufficio Centrale dice positivamente che l'art. 17 deve intendersi applicabile anche alle vedove, domanderei che sul fine di quest'art. 22 si dicesse che le disposizioni dell'articolo 17 sono applicabili anche alle vedove.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Ieri l'onorevole Senatore Vacca mostrava di maravigliarsi come io non sorgessi a difendere l'art. 22 del progetto ministeriale.

Tra le modificazioni arretrate dal vostro Ufficio Centrale al primo progetto presentato dal Ministero, che vennero dal Ministero stesso accettate, sono quelle che si riferiscono all'art. 22. Onde ben vede l'onorevole Senatore che egli non difende l'opinione del Ministero, ma combatte le proposte dell'Ufficio Centrale che il Ministero ha accettate e fatte sue.

Venendo ora a queste modificazioni esse si riducono a due.

La prima consiste in ciò che mentre l'art. 22 del progetto ministeriale faceva distinzione fra il caso in cui la vedova rimanesse superstita sola, e quello in cui rimanesse superstita con figliuoli, l'Ufficio Centrale non fa alcuna distinzione.

La seconda modificazione consiste in ciò, che mentre col progetto ministeriale si concedeva nel primo caso un terzo della pensione spettante al marito e nel secondo la metà, l'Ufficio Centrale propone di accordare

indistintamente in tutti i casi non più che la quarta parte della pensione o conseguita dal marito, o che al marito sarebbe spettata.

Io distinguerò le due questioni, e comincerò dalla prima.

Un sentimento istintivo di equità può far parere a drimo aspetto che la distinzione già scritta nell'art. 22 del primo progetto ministeriale fosse consentanea alla natura medesima delle cose. E se non vi fosse veramente altra ragione se non quella già gravissima per se stessa dell'interesse finanziario, io confesso che esisterei grandemente a sostenere la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ma a me pare che vi siano ancora altre ragioni, le quali vengono in appoggio alla proposta combattuta dagli onorevoli Senatori Paleocapa e Vacca.

In nessuna delle legislazioni esistenti in materia di pensioni troviamo fatta questa distinzione; non la troviamo nelle leggi vigenti in Francia, non in quelle vigenti nel Belgio, non la troviamo in quasi nessuna delle legislazioni che sono in vigore nelle varie provincie italiane.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Commissario Regio. Questa distinzione non è stata ammessa nella legge concernente la pensione degli impiegati militari, e delle loro vedove, o dei loro figliuoli, la quale fu preceduta da lunghe discussioni e da lunghi studi.

Questa distinzione finalmente non fu ammessa nè anche nel progetto elaborato dalla Commissione legislativa composta d'illustri giureconsulti e di valenti uomini di Stato.

Quando si fa ricordo di questi precedenti già molto per se stessi autorevoli, bisogna concludere che tutto ciò non sia avvenuto a caso.

Difatti tutte le leggi concedono alla vedova dell'impiegato una retribuzione corrispondente ad una parte o dello stipendio o della pensione del marito; e ciò per considerazioni bene intese di equità, non in corrispondenza del maggiore o minor bisogno che possa avere la vedova, secondo che vi ha o non vi ha figliuoli che essa debba mantenere o educare. Se la quota di pensione vedovile si dovesse proporzionare secondo i bisogni della vedova e della sua famiglia, secondo che abbia o non abbia figliuoli, allora per esser giusti e per esser logici bisognerebbe andar ricercando ancora qual sia lo stato di fortuna della vedova, quale la sua agiatezza o la sua povertà; e se vi fossero per avventura dei figliuoli educati a spese dello Stato.

Ma la nostra legge respinge queste indagini, poichè è fondata sopra un criterio più generale. Se lo stipendio dell'impiegato non è proporzionato ai bisogni dell'impiegato medesimo, secondochè abbia una famiglia più o meno numerosa, se la pensione che si retribuisce all'impiegato non è misurata a questa stregua, pare che al modo medesimo si abbia a procedere quando trattasi della quota di pensione che si retribuisce alla vedova,

imperocchè la quota di pensione vedovile non è che una parte o dello stipendio del marito o della pensione che al marito spettava. Ove si ammettesse un criterio diverso la legge sulle pensioni potrebbe aver carattere di legge di assistenza pubblica; e se ne falserebbe il concetto che non è quello di sovvenire ai maggiori o minori bisogni della vedova, ma solamente di concederle per considerazioni di equità la continuazione di una parte di ciò a cui aveva diritto il marito.

Per questi motivi io credo che sia da approvarsi la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale respinge qualunque distinzione tra i due casi; e che non possa conseguentemente approvarsi l'emendamento che si è proposto.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Commissario Regio. Segue la seconda questione la quale concerne la quota della pensione da concedersi alla vedova. Nelle leggi esistenti troviamo seguiti due sistemi. Secondo alcune leggi si concede una parte dello stipendio goduto dal marito; secondo altre si concede una parte della pensione. Per i risultamenti pratici torna allo stesso seguire o l'uno o l'altro sistema. L'Ufficio Centrale ha seguito quello di concedere una quota della pensione spettante al marito. Questa quota però esso ha creduto abbastanza rigorosamente che dovesse limitarsi soltanto alla quarta parte della pensione che il marito aveva goduta effettivamente, oppure aveva acquistato diritto a conseguire.

Veramente quando si considera che tutte le leggi ora esistenti in fatto di pensioni, almeno in Italia, concedono alle vedove una quota assai meno scarsa di quella che si propone dall'Ufficio Centrale, quando si considera che il quarto conceduto alla vedova può talvolta risultare in una somma così esigua da non poter bastare al sostentamento non dirò della sua famiglia, ma neanche di lei sola, si potrà forse giudicare che l'Ufficio Centrale sia stato per avventura troppo severo. E quantunque ragioni di interesse finanziario mi debbano far accogliere anche in questa parte la sua proposta, nondimeno io me ne rimetto interamente all'alta saviezza del Senato.

Aggiungerò solo che non potrei essere d'accordo col l'Ufficio nell'interpretazione che esso intende di dare allo articolo 17 dove è stabilito il *minimum* della pensione a L. 150.

Quell'articolo è scritto nel titolo in cui si parla delle pensioni degli impiegati civili, e non si può applicare che unicamente agli impiegati.

Quando questo articolo non fosse ripetuto nel titolo apposito dove si parla delle pensioni delle vedove, certamente io credo che non sarebbe applicabile anche ad esse.

Poichè alle vedove è detto che compete una quarta parte della pensione spettante al marito, è chiaro che, ove non si aggiunga un'altra disposizione speciale e più equa, il *minimum* della pensione spettante alla ve-

dova non potrebbe eccedere lire 36, essendo di lire 150 il *minimum* delle pensioni degli impiegati.

Non potendo dunque convenire nella interpretazione data dall'Ufficio Centrale all'art. 17, e parendomi indubitato che questo articolo possa avere la sua applicazione soltanto rispetto agli impiegati, ma non mai rispetto alle vedove, io mi unisco interamente all'opinione dell'onorevole Senatore Paleocapa, che sia necessario con un articolo espresso, o con un'aggiunta all'articolo 22, dichiarare qual sia il *minimum* della pensione da accordarsi alle vedove.

Quanto poi alla quota del *minimum* mi pare che potrebbe essere la somma di lire 120 a cui già accennavasi dall'onorevole Senatore Paleocapa, escludendo però qualunque distinzione tra il caso in cui la vedova fosse sola, e quello in cui fosse superstita con figli al marito.

Senatore Jacquemond, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Lauzi intendero di rileggere le modificazioni all'articolo dell'Ufficio Centrale proposte dal Senatore Paleocapa per vedere se sono appoggiate (V. sopra.)

Il Senatore Paleocapa aveva poi proposto quest'ultima parte:

« Il *minimum* della pensione delle vedove sarà di lire 100 per le vedove superstiti senza figli minori, e di lire 120 per le vedove superstiti con figli minori. »

Poi mi pare che abbia invece proposto di dire: « Sono applicabili anche alle vedove le disposizioni dell'articolo 17. »

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Quanto alla distinzione di pensione fra le vedove che non hanno prole minore, e quelle che ne hanno da mantenere, io non posso che richiamare le cose che ho detto per mostrare che è di tutta equità la distinzione che propongo, perchè la condizione di queste due classi di vedove è assolutamente diversa.

Io rispetto tutte le legislazioni d'altri paesi, ma io credo che essenzialmente dobbiamo guardare di stabilire disposizioni di legge eque e sicure, comunque possa essere stato disposto in altri paesi.

Osserverò poi, quanto all'argomento sul quale si è fondato il signor Commissario Regio, che cioè non si deve andare indagando i bisogni delle famiglie (cosa che certo nessuno nega), che si sono appunto perciò stabilite le gradazioni delle pensioni secondo i servizi prestati, e non punto secondo le circostanze di famiglia.

Ma ciò non toglie che non si debba aver riguardo per le vedove che sono in condizioni affatto differenti indipendentemente dai servizi e dallo stato economico delle famiglie.

Osserverò inoltre che se non si volesse assolutamente

avere nessun riguardo ai figli minori, morta la vedova, bisognerebbe negare ogni soccorso agli orfani.

Ma se invece si trova giusto ed equo occuparsi di questi figliuoli onde possano avere un mantenimento dopo che la madre è morta, perchè non dovremo avere un riguardo alla madre vivente che è obbligata a mantenerli?

Io perciò, ripeto, crederei assolutamente necessario far la prima da me proposta distinzione e vi rinuncerei solo quando la quota di pensione che si vuole assegnare alle vedove fosse stabilita con tale riguardo che si potesse sperare che desse un conveniente sussidio anche a quelle che hanno figli minori; e poichè il signor Commissario Regio ha riconosciuto che la quota assegnata dall'Ufficio Centrale è veramente troppo tenue, e per sè stessa e per riguardo anche a ciò che si è fatto e si fa con altre legislazioni, se il signor Commissario Regio crede di ammettere che le pensioni delle vedove sieno in ogni caso misurate sul *terzo*, io mi arrendo a questa nuova disposizione, ma allora avverrà quello che ho detto, cioè che forse questa quota sarà alquanto esuberante per le vedove senza figli minori, e sarà più equa per quelle che ne avranno, avverrà cioè che non vi sarà perfetta eguaglianza di trattamento fra queste due categorie di vedove, ma ad ogni modo sarà per tutte trattamento conveniente e sopportabile.

Ma, o signori, il *quarto* per le vedove e anche per quelle che avessero prole mi pare veramente una disposizione troppo dura.

Vengo al *terzo*. Nel *terzo* sono perfettamente consentiente coll'onorevole Commissario Regio. Se sarà aumentata la quota, e sia pure uniforme per tutte le vedove portandola ad un terzo, sarà del pari uniforme il *minimum* della pensione che si vuole loro assegnare in L. 120 all'anno.

Certo è (e lo ha confermato l'onorevole Commissario Regio) che era troppo difficile di poter credere che l'articolo 17 fosse applicabile anche alle vedove, e perciò io aveva proposto anche per esse uno speciale assegno del *minimum*, e mi conforta di vedere che il principio della misura è stato adottato dal signor Commissario Regio; perchè senza questa disposizione d'assegno minimo, come egli stesso ha osservato, una vedova di un impiegato il quale avesse avuto il minimo di pensione, cioè 150 franchi, sarebbe ridotta ad avere L. 37, 50 all'anno, cioè a dire appunto 2 soldi al giorno.

Io domando se questa misura è equa e decorosa per un Governo paterno?

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Adesso rileggerò l'ultima parte...

Senatore Paleocapa. Domando scusa; io rinuncio alla mia proposizione, quando facendo la quota uniforme per tutte le vedove, essa sia portata almeno ad un terzo; in altri termini aderisco alla proposta di fare una misura sola per tutte le vedove quando nell'articolo dell'Ufficio Centrale si metta un *terzo* invece di

un quarto, che non è poi grande differenza non essendo che di 1/12.

Presidente. Ma io non posso mettere ai voti una proposta condizionale.

Comincerò a domandare se è appoggiato l'emendamento del Senatore Paleocapa quanto alla 1^a parte, vale a dire quanto al surrogare nel 1^o membro dell'art. 22 al quarto il terzo, nella 2^a il terzo alla metà, o poi nel portare nell'articolo solamente la 2^a parte del progetto dell'Ufficio Centrale così concepita: « se l'impiegato ha perduta la vita in servizio comandato, od in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà eguale alla metà del *maximum* della pensione calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Lascio in sospeso l'ultima parte perchè non mi pare sia stata ben espressa l'intenzione del proponente.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Ho detto che ritiro l'emendamento della prima parte, ed accetto la disposizione dell'Ufficio Centrale, sostituendo un terzo ad un quarto.

Ho poi fatto la dichiarazione che quando questa proposizione non fosse adottata, io tornerei a riprendere la mia prima proposizione di assegnare un quarto alle vedove senza prole minorenni, ed un terzo a quelle con prole minorenni. Questa è una proposizione che farò dopo, e mi pare che attualmente non sia da mettersi alle voci che la nuova proposizione che faccio ritirando l'antecedente, cioè che sia accordato a tutte le vedove indistintamente la quota di un terzo della pensione del marito.

Venendo al terzo farò la stessa dichiarazione, proponendo che ammesso il principio che a tutte le vedove siano fatti gli stessi assegni, il minimo dell'assegno sia per tutte le vedove di 120 lire annue come proponeva lo stesso Commissario Regio.

Presidente. Dunque l'idea del proponente sarebbe di abbandonare la modificazione, che suggeriva nelle due prime parti dell'art. 22 ministeriale, vale a dire di sostituire al 3^o il 4^o, ed alla metà il terzo; e di portare invece la modificazione seguente alla prima parte del l'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale vale a dire: « La quota di pensione, che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito. » Sta così?

Senatore Paleocapa. Appunto.

Presidente. E poi verrebbe l'ultima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale. « Se questi ha perduta la vita in servizio comandato, od in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata del servizio di lui.

Senatore Paleocapa. Appunto.

Presidente. Consulto il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola quando l'onorevole signor Commissario Regio osservava che nessuna delle legislazioni vigenti in materia di pensioni nelle varie parti dell'Italia faceva una differenza tra la pensione della vedova con figli, e la vedova senza figli.

Ora mi permetto di accusare d'alcun che d'inesattezza il concetto, non la frase, in quanto che le leggi, che regolavano le pensioni nella Lombardia non facevano, è vero, distinzione nella pensione della vedova tra il caso che avesse prole e quello che non ne avesse, ma oltre alla pensione della vedova, la legge accordava sussidi ai figli minorenni, sussidi, che avevano il loro *minimum* a venti fiorini, e potevano giungere, e giungevano di fatto a 120.

Ciò dimostra, che anche senza fare una materiale distinzione nella pensione della vedova, quel sistema apprezzava il caso del maggior bisogno che viene dall'obbligo di mantenere dei figli, i quali aumentano il carico della famiglia, in età da non potersi ancora procacciare il vitto.

E veramente quel sistema avrebbe potuto anche omettere questo caso, se non l'avesse tenuto per un principio di giustizia. Avrebbe potuto ometterlo, in quanto è notissimo come fosse larga la pensione la quale era misurata sul terzo, non già della pensione che spettava, od avrebbe spettato al marito, ma sull'ultimo stipendio di questo con un limite sino a mille lire; indi cominciava una serie di pensioni regolate dal grado che aveva il marito, e che erano di 400, 500 e 600 fiorini e potevano salire fino a mille.

Ma per me la questione non è di vedere se esempi di questo genere, che facesero simile distinzione, sussistessero o no nelle varie legislazioni. La questione è di fare, che la pensione, in quella misura che la legge vuol dare, sia una verità, cioè corrona veramente, se non in tutto, in gran parte almeno, al mantenimento della famiglia del povero impiegato che è morto, per impedire che questa famiglia vada a mendicare il pane, o debba in occasione di malattia essere portata all'ospedale.

Ora, dal momento che si è tanto assottigliata la pensione della vedova, dapprima assottigliando quella del marito, che non può conseguirsi se non dopo 25 anni di servizio, e che non può eccedere i quattro quinti della media dello stipendio dei tre ultimi anni di servizio, e che mette nel calcolo una parte soltanto dei proventi straordinari aggiunti allo stipendio fisso, che possa oltrepassare i quattro quinti del loro importo; se dopo tutto questo dovendo anche la pensione del marito essere in una misura non troppo larga, si vuole ancora assottigliare la proporzione della pensione della vedova, quella stessa proporzione che era tenuta in

maggior larghezza dalle legislazioni di altre parti italiane, e che era tenuta nella misura di un terzo dalla legge che regola tuttavia le pensioni nelle antiche provincie, cioè dal Brevetto di Re Carlo Alberto del febbraio 1835, io non so come, ridotta questa pensione ad un quarto della pensione che spetterebbe al marito, si possa ancora sperare che una vedova con figli, con 3, 4 figli, possa vivere.

Per me questa è una questione d'apprezzamento più che di fatto, e non so come si potrebbero razionalmente stabilire formole matematiche che indicassero quei terzi, quei quarti, quei quinti.

Il Ministero, e con mio dispiacere anche l'Ufficio Centrale, che è stato più ministeriale che il Ministero stesso, questa volta si preoccupò grandemente di un gran sentimento, della miseria delle finanze; dice che c'è un gran povero, un povero più povero di tutti gli altri, e che questo è lo Stato. Io invece mi preoccupo e mi sono preoccupato sin dal principio della discussione di questa legge, della situazione di queste povere famiglie che un impiegato benemerito lascia dopo di sé.

Dopo questa osservazione venendo ai particolari dell'emendamento dell'onorevole Senatore Paleocapa, dirò prima di tutto che compreso anch'egli, come me, dallo stesso sentimento, ha forse dimenticato che ieri l'onorevole Senatore Vacca aveva già ripreso il progetto originario del Ministero per proporlo come emendamento, sul quale doveva appunto aprirsi la discussione quest'oggi. Intendo dire che la proposta la quale dava il terzo della pensione del marito quando la vedova fosse senza prole, e la metà quando la vedova avesse prole, l'ha ridotta a darne un quarto alla vedova senza prole, ed un terzo quando la vedova ha prole. Forse l'onorevole Paleocapa è stato a ciò indotto dal pensiero di ottenere un qualche riguardo e che quel gran sentimento della povertà dello Stato potesse almeno in questa condizione cambiarsi in un sentimento di commiserazione per le famiglie degli impiegati. Ed io perciò mentre che non lascierò di appoggiare per quanto può un debole ed isolato voto l'emendamento del Senatore Vacca, mi arconcierò anche a quello del Senatore Paleocapa. In quanto poi all'ultima parte, faccio osservare che la disposizione che applicava alla pensione delle vedove il *minimum* della pensione degli impiegati, esisteva veramente nel progetto ministeriale ed era l'articolo 24 così concepito:

« La quota di pensione non potrà mai essere inferiore al *minimum* nè maggiore della metà del *maximum* determinati nell'art. 22 (ora 17). »

Quindi io credo si abbia a ristabilire quest'articolo, o ammettere, come per parte mia appoggio, la proposta del signor Commissario Regio, accettata già dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Presidente. Debbo dire a schiarimento della discussione che il signor Senatore Vacca non ha fatto passare al banco della Presidenza alcun emendamento.

Senatore DI Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore DI Revel. Sorgo a combattere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Paleocapa. Io veramente in questa discussione assumo una parte che non è certo la più gradevole, quella cioè di reclamare contro le larghezze che io credo si vadano usando in ordine ai pensionati; e questa parte sicuramente non mi darà popolarità specialmente presso agli impiegati. Ma quando si tratta di far leggi che possono onerare le finanze oltre quanto credo conveniente, non posso tacermi e bisogna ch'io parli. E poichè si è fatto cenno testè del povero, dirò con un compianto statista, che in queste emergenze il più povero veramente è lo Stato, e che perciò allo Stato bisogna innanzi tutto provvedere.

Io prego il Senato di risalire all'origine delle pensioni accordate alle vedove ed alla prole degli impiegati.

Perchè alla vedove ed alla prole concedesi una pensione? Perchè l'impiegato ne aveva già una, o aveva diritto ad ottenerla. Quindi queste pensioni alle vedove ed alla prole debbono proporzionarsi a quel tanto che aveva prima o avrebbe dovuto avere al momento di morire, l'impiegato morto.

In ciò non si può fare distinzione fra impiegato povero e impiegato ricco.

Se la legge dovesse solo provvedere in ragione delle maggiori o minori facoltà dell'impiegato, capirei che si volesse in questa circostanza largheggiare un po' più verso le vedove che hanno figliuoli; ma la legge, quale si presenta, non fa nessuna distinzione fra gli impiegati ricchi e impiegati meno agiati. Infatti quando di due impiegati uno è agiato e l'altro meno, sicuramente la famiglia del meno agiato dovrà versare in maggiori strettezze che quella dell'impiegato più agiato; quest'impiegato sia desso ricco o povero, non è punto retribuito in ragione delle sue facoltà ma in ragione dei servizi da esso prestati allo Stato; e quindi è naturale che ritirandosi egli dal servizio la remunerazione debba proporzionarsi non alla sua condizione privata, ma a questo stesso servizio.

Noi dobbiamo fermarci a questo punto nè progredire più oltre nell'investigazione dello stato di fortuna dell'impiegato; che se noi volessimo entrare in particolarità, erigerci a tutori della sua famiglia, e distribuire ad essa il pane, allora, diciamolo pur francamente, noi saremo più o meno costretti a tenere conto di tutti gli enti onde essa si compone, cercare se si dovrà dare la preferenza ai figli o alle figlie, oppure alle figlie sui figli, in una parola entreremo in un'ingerenza così intricata che credo non potremmo per niun modo arrogarci.

Del resto, o Signori, non bisogna mai perdere di vista questo fatto, che le pensioni che si concedono agli impiegati, siano esse più o meno larghe, per l'ordinario durano poco, mentre invece le pensioni alle vedove possono durare anni ed anni.

La ragione di questo sta in ciò che i matrimoni degli impiegati appunto si contraggono quando questi son

giunti ad una età avanzata e fruiscono d'uno stipendio che loro permette di prender moglie. Ora molte volte queste mogli sono giovani e quindi dura per lungo tempo la loro vedovanza, e perciò la gravezza per l'erario. Quantunque poi questa gravezza paia sulle prime di poco momento, pure coll'accumularsi delle pensioni diviene ingente, e gravita comparativamente sui bilanci in modo estremamente penoso.

Io non cesserò pertanto dal rammentare che dal bilancio del 1863 ricavasi le pensioni oltrepassare oramai i 31 milioni; il che mi porta a credere che se noi andiamo avanti di questo passo, non passeranno molti anni che la somma delle pensioni diverrà insopportabile; ed io allora mi preoccupò della possibilità che il Parlamento, quando vedesse che tali pensioni eccedono realmente una misura razionale tra le entrate dello Stato e le sue spese, fosse costretto a prendere qualche misura che attenuasse questo carico.

Io non lascerò ancora di far presente al Senato che dacchè l'unione dell'Italia si è fatta, in generale tutti gli stipendi degli impiegati sono stati considerevolmente accresciuti, quindi le pensioni che loro toccheranno saranno assai maggiori di quelle che per lo passato, e per naturale conseguenza quelle che spetteranno alle vedove saranno in proporzioni maggiori.

Io prego il Senato di guardarsi contro questo spirito, lodevolissimo sì, ma forse non adatto in tal punto, di troppa umanità, di troppa condiscendenza verso una categoria di persone la quale certo per una parte è degna di riguardi.

Passando ora a far parola del brevetto già citato del 1835 che regolava le pensioni di riposo nelle antiche provincie pedemontane, dirò che quel brevetto non stabiliva un diritto per la vedova alla pensione; esso lasciava in arbitrio, in facoltà del Governo di dare una pensione che non poteva eccedere il terzo, se non isbagliò, sempre che le condizioni della vedova si trovassero tali che potessero determinare questa pensione; ma però quando vi era una certa agiatezza non si accordava. È bensì vero che fu presa successivamente una disposizione la quale stabiliva in modo regolare la pensione alla vedova; ma quel brevetto, lo ripeto, non assegnò mai verun diritto alla pensione.

La legge che stabilì un tale diritto, è quella sulle ritenenze; ma anche per questa vi era un correttivo, cioè un *maximum* di pensione che non si poteva superare secondo il grado, e la qualità degli impiegati.

Per esempio gli esattori delle contribuzioni, ed altri impiegati di simile categoria, qualunque fosse il tempo di servizio, la misura degli agi e proventi di cui godevano, non potevano avere più di 1400 lire e la vedova ne aveva la metà; quasi tutti gli impiegati dell'amministrazione delle gabelle erano nella stessa condizione; il *maximum* della pensione che si poteva loro concedere era di 3000 lire.

Capisco che quando sono posti limiti così fissi perchè non si oltrepassino le pensioni agli impiegati, si possa

largheggiare un po' per le vedove; ma quando si lascia una misura per l'impiegato, che può ascendere sino alle lire 8000, io opino che rispetto alle vedove convenga andare molto più cauti, perchè, ripeto, sono quelle che toccheranno più lungamente la pensione dallo Stato.

Per tutte queste considerazioni io credo dover respingere i cambiamenti che si vogliono fare al progetto dell'Ufficio Centrale, e stando in questi termini è mio avviso che noi curiamo sufficientemente gli interessi degli impiegati e delle loro vedove, e non perdiamo di vista il maggior interesse dello Stato.

Presidente. Da la parola al relatore dell'Ufficio Centrale, poi l'avrà il Senatore Vacca, e dopo l'onorevolissimo Senatore Paleocapa.

Senatore Jacquemoud. Parlerò l'ultimo.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Per amore di brevità, e per non abusare dell'indulgenza del Senato, non istarò a ripetere gli argomenti che ebbi l'onore di esporre ieri al Senato a conforto del mio emendamento; dirò solo il perchè mi sia astenuto dall'insistere per l'ammissione del mio emendamento più largo. Quando ho visto il progetto del Ministero osteggiato dall'Ufficio Centrale, diariato dallo stesso Commissario Regio, per verità ho creduto più prudente consiglio l'associarmi volontieri all'emendamento dimezzato, dirò così, proposto dall'onorevole Senatore Paleocapa siccome quello che troverà, lo spero, eco nel Senato e riscuoterà il suo suffragio.

Aderisco adunque pienamente all'emendamento del signor Senatore Paleocapa.

Presidente. Il signor Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore Paleocapa. Io farò poche osservazioni su quanto ha detto l'onorevole conte Di Revel.

Io rispetto gradamente ed anche approvo i principii d'economia che egli propugna, ma mi pare che applicando quelle norme, ch'egli dice si devono esclusivamente osservare nell'assegno delle pensioni, si dovrebbe dedurne la assoluta conseguenza che alle vedove non sia in nessun caso accordata pensione; se abbiamo da commisurare le pensioni unicamente (e forse in principio astratto è giusto) sui servigi che ha reso l'impiegato, la vedova certamente non ha nessun titolo, perchè l'impiegato rende eguale e forse miglior servizio quando è celibe, di quello che lo renda quando è ammogliato.

Dunque non visarebbe nessuna ragione di pensionarla. Ma vi sono di quelle massime di troppo rigorosa giustizia che nell'applicazione bisogna assolutamente modificare per non urtare coi sentimenti di equità che sono in tutti gli animi. La stessa cosa dirò anche rispetto ai pupilli; e non vedo perchè non vi si debba avere riguardo; e tanto meno in quanto che in tutti i paesi, in tutte le legislazioni, quando la vedova cessa di vivere e restano gli orfani, la pensione passa a provvedere alla vita di questi infelici. Ora se non volete propriamente avere loro nessun riguardo bisognerebbe

che quando la vedova cessa di vivere, quantunque abbia pensione, cessasse tuttavolta ogni debito dello Stato verso quella famiglia. Ma più logicamente quando si volessero strettamente applicare i principii esposti dall'onorevole conte Di Revel bisognerebbe assolutamente che, morto il pensionato, nessun ulteriore provvedimento si facesse per la sua famiglia, siavi o non siavi vedova, vi siano o non vi siano pupilli.

Se questa sia cosa comportabile io lo lascio giudicare al Senato.

Quanto all'eccesso a cui egli teme che si sia tratti dando una pensione alquanto meno gretta alle vedove, di quella che è stata proposta dall'Ufficio Centrale, io non ne temo certamente uno squilibrio notevole. Ma egli dice che si sono grandemente aumentati gli assegni di tutti gl'impiegati dello Stato.

È vero, ma il rimedio sarebbe nel diminuire gli assegni stessi, e non vedo perchè dopo che non si è pensato ad economizzare sugli stipendi, si voglia rivalersene portando eccessive economie sulle pensioni degli impiegati e tanto più su quelle delle vedove, le quali, ripeto, per gli argomenti addotti dal signor conte Di Revel, ed anche per quello che le vedove vivono più lungamente dei mariti, bisognerebbe assolutamente escluderle dalla pensione o dar loro una pensione tanto tenue che in sostanza riuscisse a farle mancare della necessaria sussistenza.

Dice benissimo il conte Di Revel che lo Stato non deve preoccuparsi delle condizioni delle famiglie, nè andar ad esaminare se una famiglia abbia o non abbia mezzi sufficienti, e che deve unicamente corrispondere ai servizi resi e cercare in qualci e modo, quando l'impiegato non è più in grado di continuare nel servizio, di dargli una meritata ricompensa.

Sta bene, ma con questo principio, lo ripeto, alle vedove dovrete dar nulla. Nè certamente è a temere che coll'attuale legge anche modificata come propongo, si dia loro troppo, massime se si considerino le vedove degli impiegati inferiori, le quali sono le più bisognose.

È verissimo, lo ripeto, che non si deve aver riguardo se l'impiegato si trovava in migliori od in peggiori condizioni economiche, ma non puossi a meno di non por mente che in generale l'impiegato delle alte classi è più largamente retribuito, e che la di lui vedova avrà, oltre una pensione più larga, le economie fatte dal marito, cosa che non è quasi mai concessa alla vedova d'un impiegato della classe inferiore, il quale coprendo un impiego più modesto e meno retribuito, lascia pure la vedova senza mezzi propri di sussistenza e con pensione in strettissima misura.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Le ragioni esposte dall'onorevole conte Di Revel per escludere ogni distinzione tra le vedove con prole, e quelle senza prole, io le trovo talmente fondate, che non ho difficoltà di pie-

namente aderirvi; non sono tuttavia dello stesso avviso relativamente alla quota della pensione.

Io prego il Senato di riflettere che noi stiamo facendo una legge generale, una legge organica, non di circostanza, che noi vogliamo una legge normale la quale abbia un tratto durativo.

Sicuramente, a parer mio, se vi è una cosa a lamentare, si è che forse questa legge sia prematura, perciocchè noi la consideriamo sotto il prisma di 34 milioni di pensioni, sotto l'impressione della situazione attuale delle finanze; ma conviene pure riflettere che il nostro desiderio comune, l'opera nostra incessante esser deve quella di meglio regolare lo stato della finanza, e di organizzare il paese in modo che le spese non eccedano le entrate.

Aver pochi impiegati e buoni e ben retribuiti, dovrà essere sempre la base delle nostre istituzioni; ora perchè gli impiegati siano buoni e ben retribuiti, io penso che convenga anche preoccuparsi dello stato delle loro famiglie, perchè bella parte della retribuzione sarà che l'impiegato sia tranquillo sull'avvenire della vedova, della sua prole.

Io quindi non posso a meno di accostarmi alla proposta del Senatore Paleocapa, di sostituire cioè al quarto il terzo della pensione del defunto impiegato.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Domanda la parola. Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Io credo debito dell'Ufficio Centrale di richiamare la questione ai suoi veri termini.

La pensione è data alla vedova senza distinzione, sia essa o no agiata, poichè questa è la conseguenza di un diritto accordato al marito. L'Ufficio Centrale è partito dal principio che non vi è nessuna ragione di concedere pensioni alle vedove od alla prole degli impiegati civili in proporzione maggiore di quella che è stabilita per le pensioni militari, e ciò perchè tutte le considerazioni lamentevoli che sono state fatte riguardo alle vedove degli impiegati civili sono con maggior ragione applicabili alle vedove degli impiegati militari.

Dunque per respingere tutti i proposti emendamenti mi basterà di dar lettura dell'articolo 33 della legge sulle pensioni militari, e voi vedrete, o signori, che la pensione di un sottotenente è di 720 franchi e che è accordato alla sua vedova, sia che abbia o non prole, soltanto il quarto di questa modica pensione. Leggerò l'articolo:

« Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa. »

Ora, o signori, io vi domando quali ragioni si possono addurre per concedere alle vedove degli impiegati

civili più di quello che sia stato concesso alle vedove degl'impiegati militari.

Motivo per cui l'Ufficio Centrale insiste nelle proposte che ha fatto.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Mi pare che il signor Senatore Paleocapa abbia domandato la parola; le farò osservare che ella ha già parlato più volte.

Senatore **Paleocapa**. È per un semplice schiarimento.

Presidente. Se è per un semplice schiarimento, allora ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Un semplice schiarimento che consiste in questo, che prima di tutto io credo che non ci convenga nè punto, nè poco prendere esempi dalla legge sulle pensioni militari, perchè se vorremo imitare quella legge in alcuni articoli che rendono meno grave il peso delle finanze, si potrà domandare perchè non la imitiamo in altri articoli che renderebbero il peso delle finanze enormemente maggiore.

In secondo luogo farò osservare all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale che è verissimo che le pensioni delle vedove sono portate ad un limite strettissimo, ma conviene che si ricordi che non è libero ai militari di ammogliarsi, e che il permesso non si dà se non quando possono assicurare alle vedove 1200 lire di pensione.

Dunque è evidente che quando si tratta di dare un sussidio ad una vedova che si sa già di certo che ha 1200 lire di pensione si può tenere una base molto più ristretta.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Ho chiesto la parola per toccare l'argomento di parità, che l'Ufficio Centrale ha desunto dalla legge delle pensioni militari, per stabilire la pensione delle vedove degli impiegati civili nella proporzione di un quarto della pensione del marito, appunto perchè in questa misura trovansi la pensione stabilita per le vedove dei militari.

Mi preveniva l'onorevole Senatore Paleocapa accennando in genere che troppo grandi varietà sono tra il trattamento dei militari e il trattamento degli impiegati civili, perchè l'argomento possa procedere.

Vi diceva poi in specie l'onorevole Paleocapa, che i militari non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Governo; che rari sono più che non siano per gli impiegati civili i matrimoni dei militari; esser di regola che i militari non ottengano permesso di ammogliarsi, se non facciano constare di avere una rendita se non sbaglio di 1200 lire.

Intendo che la circostanza di matrimoni più rari tra i militari potrebbe volersi ritorcere contro la tesi per la quale si invocava, col rispondere che se più rari sono i matrimoni dei militari, dovrebbe lo Stato trovarsi più disposto a favorire le vedove dei militari,

stante il minor carico che complessivamente ne avrebbe il tesoro.

E forse anche l'argomento della richiesta prova di una rendita di 1200 lire, troppo astrattamente preso, potrebbe sostenersi indifferente, una volta che la pensione si dà indipendentemente dalla condizione economica delle vedove pensionate.

Tuttavia anch'io mi sento disposto a ritenere, come ritiene l'onorevole Paleocapa, che dalla legge militare non si possa argomentare per la legge da farsi sulle pensioni degli impiegati civili. Io credo che il complesso della legislazione militare formi un sistema così strettamente congegnato in ogni sua parte, che la legge delle pensioni non possa scompagnarsi da tutto il rimanente di quel sistema.

Oltracciò e limitandoci anco isolatamente alla legge delle pensioni, mi pare che in tutti gli Stati ad assicurare la base dell'esercito si sia molto tenuto ad incoraggiare principalmente la bassa forza a rimanere al più possibile nel servizio colla promessa di pensioni indipendentemente da condizioni di età e d'incomodi di salute: condizioni che neppur si vogliono dopo un dato tempo e non molto lungo per tutti i gradi degli uffiziali; e che le pensioni alle vedove stiano come una rara eccezione. Della quale eccezione a potere rendere minore il carico si è voluto appunto per condizione del matrimonio, la prova di un censo che permettesse di dare una più bassa pensione.

Signori, se noi consultiamo la legislazione di Francia, che in questa parte credo ci possa dar norma, come di paese eminentemente militare, noi troviamo che alle vedove dei militari si dà appunto diritto a pensione nella misura di un quarto della pensione dovuta al marito: le vedove degli impiegati civili hanno invece anche in Francia un terzo, precisamente come sarebbe tra noi, se l'emendamento proposto dall'onorevole Paleocapa fosse accettato.

È notate, o Signori, che non è questa una sconcordanza accidentale, una sconcordanza che sia rimasta in antiche leggi, intorno alle quali sia mancata occasione alla legislatura di occuparsi.

Vi prego di notare che la legge che regola le pensioni dei militari in Francia è del 1831. La legge generale sulle pensioni degli impiegati civili è del 1853. Il legislatore francese si trovò allora nella identica posizione nella quale ci troviamo noi oggi. Dovè presentarsi ovvio l'argomento che non si facesse alle mogli degli impiegati civili un trattamento differente e più favorevole di quello che la legge del 1831 aveva fatto alle vedove dei militari. Eppure restò ferma nella legge delle pensioni militari la misura di un quarto per le vedove dei militari, e si stabilì la maggior misura di un terzo per le vedove degli impiegati civili.

Niuno potrà credere che questo avvenisse a caso. No, io credo essersi dovuto ritenere anco in Francia, essere troppo grandi le differenze tra lo stato degl'impiegati

civili e quello dei militari, perchè si possa argomentare da una legge all'altra.

Io non tratterò il Senato nel fare una analisi troppo minuta del trattamento dei militari in materia di pensioni per porlo a riscontro colle disposizioni del progetto che stiamo discutendo.

Mi basterà notare che i militari a 25 anni, provino o non provino di aver incomodi di salute, hanno diritto di ritirarsi. Questo è già un carico gravissimo che lo Stato assume; e gravissimo poi di fronte alla bassa forza.

Anco gli ufficiali inferiori al grado di capitano mi pare che dopo 25 anni di servizio, forse non dico esatto.....

Una voce. A 25 anni hanno diritto.....

Senatore **Duchoqué**. Dunque dicovo bene che la legge dà agli ufficiali di grado inferiore al capitano il diritto di ritirarsi dopo 25 anni, senza bisogno di provare che abbiano incomodi di salute che loro impediscano di continuare nel servizio.

Nei gradi superiori si richiedono 30 anni, e dopo 30 anni esiste lo stesso diritto di ritirarsi.

La legge poi dello stato militare garantisce tanto i militari, che in caso di revocazione ed anco di remozione assicura sempre una pensione con o senza il grado, tantochè meno i casi di gravi condanne vere e proprie che non devono entrare in valutazione, il diritto a pensione si matura più presto ed è ben altrimenti garantito che non sia per gli impiegati civili.

I figli dei militari sono anco preferiti per posti gratuiti di educazione negli istituti militari e questo davvero non solo sta bene, ma sta benissimo. Ed è ben lungi da me il pensiero che abbiano a diminuirsi mai i privilegi che si debbono all'esercito; ma vuolsi solamente inferirne che non è sicuro abbastanza lo argomentare dalla legge dei militari alla legge degli impiegati civili, e che senza pericolo di contraddizione potremmo tenerci a diverse misure nel trattamento delle pensioni come si vede praticato nella legislazione francese.

Non dimentichiamo poi, o signori, che il servizio militare è un debito comune che tutti paghiamo. Ora, questo debito che molti pagano senza compenso, in coloro che prestano servizio fino a 25 anni è remunerato colla ricompensa della pensione anco per quella parte che costituiva un debito comune.

Il debito del servizio militare è pagato in sostanza da tutti o virtualmente perchè i nomi di ciascuno sono stati nelle urne di coscrizione, o pecuniariamente per chi si redime dal servizio, o effettivamente anche da coloro che dopo averlo effettivamente pagato, rientrano nella vita civile senza continuare dopo per elezione la vita militare.

Or quelli che rimangono nel servizio e che giungono

a 25 anni, si veggono utilmente computati per la pensione tutti gli anni che rappresentano anco per loro un debito che doveano pagare, e che tutti pur pagarono senza compenso.

Il quarto od il terzo della pensione da darsi alle vedove non è una di quelle misure che abbiano per sè una ragione di facile evidenza.

La quistione è di ben largo apprezzamento, ma certamente non mi deciderei per il quarto anzichè per il terzo, per impressione che mi faccia l'argomento dedotto dalla legge sulle pensioni militari.

Si è detto molto opportunamente or ora, che discutiamo la legge delle pensioni in cattivo momento; la discutiamo sotto la grave preoccupazione di un bilancio spaventoso; la discutiamo spettatori di una facilità grandissima di collocamenti a riposo, se vuolsi in parte anco dipendenti da continue riforme.

Confesso che la ragione del bilancio forse meno me ne imporrebbe se troppo non temessi che si confermassero le abitudini di facile cessazione dal servizio, che tanto potrebbe farsi più facile quanto fosse migliore il trattamento che si facesse ai pensionandi. Ma quando parliamo di vedove questa considerazione non me ne impone egualmente.

Noi potremmo citare moltissimi casi di impiegati che hanno lasciato il servizio quando avrebbero potuto ancora continuare a prestarlo.

Trattandosi di vedove, la causa per la quale esso vengono a chiedere pensione, non è causa, pur troppo, mai di elezione.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Non ho nè la facoltà nè la volontà di abusare del tempo del Senato.

Vorrei soltanto fare un'osservazione, cioè: che la questione da un certo lato è stata portata, per così dire, sopra la carità legale.

Il Senatore **Di Revel** ha fatto osservare che le pensioni vanno a tutte le vedove agiate o non, e quindi ripeto, si farebbe, per così dire, una carità legale della peggiore specie perchè andrebbe a recar soccorso a chi non ne ha bisogno.

Questa osservazione la rimetto alla saviezza del Senato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento....

Senatore **Vacca**. Si dovrebbe verificare se siamo in numero; ciò è importante per la votazione.

(I Senatori segretari verificano.)

Presidente. Non siamo più in numero.

Si continua domani la discussione di questo progetto di legge alle ore 2 in adunanza pubblica.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)